

I

LE RADICI PROFONDE D'EUROPA

di *Elio Tavilla*

SOMMARIO: 1. La fine del mondo antico. – 2. La compilazione giustiniana. – 3. I diritti germanici. – 4. Consuetudini e mondo signorile: a) premesse; b) il feudo; c) la signoria fondiaria e territoriale. – 5. Chiesa e Impero: a) la Chiesa come istituzione giuridica; b) la rinascita dell'Impero; c) egemonia signorile e riforma della Chiesa. – 6. La cultura giuridica altomedievale: a) la sopravvivenza dei testi giustiniani; b) le arti liberali; c) giudici e notai. – 7. Verso un diritto universale.

1. *La fine del mondo antico*

La tradizionale partizione scolastica vorrebbe che la fine dell'età antica e, quindi, l'inizio dell'età medievale coincida con il 476 dopo Cristo, anno in cui **l'imperatore Flavio Romolo Augusto, detto l'Augustolo**, fu deposto dal **generale 'barbaro'** (cioè di origini germaniche) **Odoacre**. Con questa data si ebbe il definitivo tramonto del glorioso impero romano, almeno nella parte occidentale dell'Europa, perché in quella orientale l'impero fu destinato a durare per quasi altri mille anni. In realtà, questo evento deve essere ridimensionato nella sua portata almeno per due ordini di motivi. Il primo è che da più di un secolo il centro operativo (militare, politico, economico) dell'impero si era andato spostando decisamente verso est: fu la svolta voluta da Costantino, il primo imperatore cristiano, che nella prima metà del IV secolo non soltanto aveva provveduto ad articolare il comando dell'impero in due grandi aree, quella occidentale e quella orientale, ma aveva avviato anche la costruzione di una nuova capitale nel sito che era stato della città di Bisanzio, sul Bosforo, e che sarà ribattezzata con il nome di Costantinopoli, una città che nel giro di qualche decennio diverrà un centro nevralgico di primaria importanza. Il secondo motivo è che la deposizione di un imperatore da parte di generali germanici non era un fatto inedito e quindi i contemporanei non lo percepirono come un evento di reale e definitiva rottura; del resto, fu lo stesso Odoacre a inviare le insegne imperiali a Costantinopoli in segno di formale deferenza, gesto al quale l'imperatore d'Oriente Zenone rispose conferendo a Odoacre il titolo nobiliare di *patritius*. Non una frat-

tura, quindi, ma piuttosto un'emergenza come altre succedutesi in quegli anni, a cui però non seguirà più, come fino ad allora, l'ascesa di un nuovo imperatore a Roma, bensì una fase in cui i territori occidentali verranno governati dall'amministrazione della capitale 'romana' d'Oriente: Costantinopoli, appunto.

Il lungo periodo di instabilità che si aprì in Occidente dopo la deposizione dell'ultimo imperatore romano fece da contraltare all'inarrestabile ascesa politica ed economica di Costantinopoli. Fu soprattutto con l'imperatore **Giustiniano** che la capitale d'Oriente assurse a una centralità fino ad allora mai raggiunta. Lo stesso Giustiniano – che a breve ricorderemo per la sua attività legislativa¹ – fu il protagonista di una imponente strategia finalizzata alla ricomposizione dell'unità dell'impero romano, culminata con la **guerra gotica (535-553)**, che oppose i Bizantini agli Ostrogoti, i quali si erano da tempo stabilizzati in Italia, creandovi un regno autonomo.

La vittoria delle truppe del generale Belisario riunì per qualche tempo le due aree dell'impero, e in particolare l'Italia, che Giustiniano governò con particolare cura. Il territorio peninsulare venne diviso in aree amministrative facenti tutte capo alla **capitale Ravenna**, situata al centro di un'area geo-politica denominata **Esarcato**. A Ravenna, direttamente collegata con Costantinopoli, su cui si esemplava l'organizzazione degli uffici e dei centri di comando, risiedeva il rappresentante diretto dell'imperatore, chiamato *esarca*, capo militare e politico dotato di una sua propria burocrazia, nonché titolare dell'ultima istanza della giustizia civile e penale. Il dominio bizantino italiano era suddiviso in varie circoscrizioni, a capo dei quali i duchi, nominati dall'esarca, ne replicavano in sede locale i poteri, con specifici compiti relativi all'*Exercitus Italiae* (l'esercito bizantino in Italia). Su un altro versante, ma sempre alle dipendenze dell'esarca, operava il prefetto d'Italia, con alti compiti fiscali e finanziari, a capo di due ampie circoscrizioni rette da due *vicarii*, a Roma e a Genova.

Si trattava quindi di un'organizzazione complessa e ben articolata, la cui efficienza, benché basata su una fitta schiera di funzionari ben formati, doveva comunque fare i conti con la complessità e la specificità dell'area italiana. Vi era Roma, l'antica capitale del glorioso impero, ormai preda di aristocrazie locali costituite dalla classe senatoria e latifondista; ma Roma era anche la sede di un vescovo di grande prestigio, anche se ancora non dotato di autorità incontrastata (altri vescovi, come quello di Ravenna, godevano di piena autonomia rispetto a Roma), benché cominciasse ad assumere il ruolo di coordinatore di un vasto patrimonio fondiario nel centro e nel meridione della penisola. Vi era la Sicilia, postazione mediterranea di importanza suprema, che, in quanto organizzata nella forma specifica di un'unica circoscrizione denominata *thema*, era guidata da uno *stratega*, dotato di ampi poteri politici e militari, tali da configurare un rapporto diretto con Costantinopoli e svincolato da ogni subordinazione da Raven-

¹ Si veda il paragrafo successivo.

na. Vi era Venezia e il suo ducato, sorti come risposta e difesa alle occupazioni germaniche; vi era la vasta area del Capitanato d'Italia (Puglia, Lucania e Calabria), in seguito, dopo lo stanziamento dei Longobardi, organizzato anch'esso in *thema*; vi era, ancora, la c.d. Pentapoli (Romagna meridionale e Marche), area adriatica di importanza strategica e dotata anch'essa di una certa autonomia. Insomma, un territorio organizzato sì, ma nelle forme mutevoli che le condizioni politiche e militari del tempo consentivano. Si aggiunga la necessità che le autorità bizantine avevano di legare rapporti stabili e vantaggiosi con i vari potentati familiari locali, i cui esponenti più in vista (*boni homines*) si trovavano spesso ad assumere ruoli di guida a metà strada tra l'ufficio pubblico e la supremazia privata di tipo clientelare. E si ricordi infine la fitta trama di enti ecclesiastici che esercitavano forme di autorevolezza religiosa variamente coniugata con la titolarità di porzioni ampie di territorio messo a coltura.

Insomma, l'Italia bizantina, anche dopo la vittoria di Giustiniano sugli Ostrogoti, se pur poteva vantare una robusta struttura istituzionale sostenuta dall'Impero d'Oriente, restava comunque una realtà fragile e tutt'altro che uniforme; tanto più dopo il 568, quando la travolgente penetrazione dei Longobardi nel territorio peninsulare aprì una lunga fase di instabilità e di violenta mutazione.

Il medioevo era davvero iniziato.

2. La compilazione giustiniana

Non con le sole armi fu sostenuto l'impero di Giustiniano: un vasto e ambizioso progetto legislativo diede vita, tra il 529 e il 534, ad una delle raccolte normative più importanti ed influenti nella storia dell'umanità.

Al tempo di cui parliamo le fonti giuridiche prodotte dalla civiltà romana si erano ormai trasformate radicalmente. Al tradizionale patrimonio delle consuetudini (*mores*), della dottrina dei giuristi più autorevoli (*responsa*) nonché delle deliberazioni del senato (*senatusconsulta*), in seguito ad un'evoluzione politica che aveva registrato la progressiva concentrazione del potere legislativo e giudiziario nelle mani del *princeps* e dei suoi uffici, si erano affiancati e poi sostituiti i *rescripta*, pronunce elaborate dai funzionari centrali in risposta a singole questioni o controversie che finivano però poi per avere valore anche per casi consimili, e le *constitutiones*, leggi generali autonomamente scaturite dalla insindacabile volontà imperiale.

Tale processo portò all'iniziativa di raccogliere il frutto dell'attività legislativa, e questo ancor prima del grande progetto giustiniano. Il più importante fu senz'altro il **Codice teodosiano**, promulgato da Teodosio II nel 438, il quale, nel raccogliere le costituzioni emanate dall'epoca di Costantino in poi, si poneva sulla scia di analoghe raccolte non ufficiali precedenti, quali il Codice gregoriano e il Codice ermogeniano, risalenti alla fine del III secolo.

La codificazione teodosiana venne superata dalla più ampia opera legislativa

di Giustiniano, messa in cantiere quando la parte occidentale dell'impero era fuori controllo. I lavori vennero guidati dal giurista **Triboniano**, a cui fu dato il compito di selezionare in un corpo unitario la grande massa di materiale normativo e giurisprudenziale allora in vigore. Il fulcro dell'intera operazione si concentrò su due obiettivi principali di sistemazione, uno riguardante le **costituzioni imperiali** (le c.d. *leges*) e l'altro la preziosa **elaborazione dottrinale dei giuristi romani dell'età classica** (i c.d. *iura*).

Ed ecco quindi nel 529 una prima versione del **Codex**, a cui seguì una seconda edizione, quella definitiva, promulgata nel 534, che in 12 libri raccoglie, con integrazioni e adattamenti, **più di millecinquecento costituzioni dall'età di Adriano** (II secolo) **agli anni dello stesso Giustiniano**, disciplinanti un'ampia varietà di materie: diritto ecclesiastico (libro I), privato (libri II-VIII), penale (libro IX), pubblico, amministrativo e fiscale (libri X-XI).

Nel 533 è la volta dei 50 libri dei **Digesta** (o *Pandectae*), in cui si selezionano **quasi diecimila frammenti di giuristi romani**, tra i quali spiccano i nomi di **Papiniano, Gaio, Ulpiano, Modestino e Paolo**, fioriti tra il II e il III secolo. In questa monumentale opera si registra una massiccia preponderanza del diritto privato (proprietà e diritti reali; obbligazioni e contratti; famiglia; successioni), anche se non manca il diritto criminale, concentrato nei libri 47 e 48, che a causa delle terribili pene previste vennero conosciuti con il nome di *libri terribiles*. Quella del *Digestum* è certamente la raccolta più importante: è grazie a Giustiniano e a Triboniano che la sapienza giuridica romana si è potuta tramandare, pur se con tagli ed evidenti manipolazioni, sino a noi; è soprattutto grazie al ricchissimo materiale lì depositato che la cultura giuridica europea continentale ha potuto costruire una sua riconoscibile, pur se tutt'altro che monocorde, identità.

Coerente con le finalità del progetto complessivo, nel 533 vennero pubblicate le **Institutiones**, una **sintesi dello scibile giuridico** articolata in soli quattro libri sull'esempio di un'analoga opera didattica composta dal giurista Gaio. L'obiettivo era quello di fornire uno strumento agile e completo per la **formazione dei giovani giuristi** nelle scuole dell'impero sulla scorta di un chiaro schema tripartito: *res, personae, actiones*.

Più tardi si accumularono ulteriori *constitutiones* che, promulgate in epoca successiva alle raccolte ufficiali, saranno poi riunite alla morte di Giustiniano, avvenuta nel 565, in una collezione di **Novellae constitutiones**, che completeranno l'imponente produzione normativa dell'imperatore bizantino, complessivamente passata alla storia con la denominazione di **Corpus iuris civilis**.

Va messo in evidenza che se per un verso, come abbiamo detto, l'opera di Giustiniano e Triboniano ha dato nuova vitalità alla grande giurisprudenza romana dell'età classica e anzi ne ha determinato l'imperitura memoria, per l'altro i vari imperatori dell'età post-classica, soprattutto di quelli che, da Costantino a Giustiniano, hanno fatto del cristianesimo la religione ufficiale dello Stato, hanno prodotto una legislazione destinata ad incidere e anzi ad **alterare profondamente alcuni valori dominanti della cultura romana classica** e, di conseguenza,

alcune non secondarie discipline giuridiche: si pensi alle inedite sfumature introdotte nella patria potestà, destinata a perdere progressivamente i tratti del rigorismo dell'antico *pater familias* per stemperarsi in una *pietas* dai connotati, se non affettivi, quanto meno protettivi; si pensi alla considerazione della dignità della donna, sia nel ruolo di coniuge (il matrimonio è anche legame sacramentale) che di quello di figlia (equiparata al fratello maschio nella successione legittima); si pensi ancora alle molteplici norme che, pur ribadendo l'istituto irrinunciabile della schiavitù, ne attutivano il rigore, facilitando ad esempio la manumissione.

Il **divieto di ricorrere ad altre fonti normative** e l'**obbligo di attenersi ad un'interpretazione meramente letterale** contribuivano ad esaltare il carattere maiestatico e vincolante dell'intera opera, che in un primo momento ebbe il solo Impero d'Oriente come territorio di applicazione. Ma ben presto, proprio per consolidare l'espansione territoriale seguita all'esito positivo della guerra gotico-bizantina, Giustiniano predispose l'**estensione dell'ambito di vigenza del *Corpus* anche alla parte occidentale dell'impero**, che – giova ricordarlo – si limitava solo al territorio che i bizantini avevano strappato agli Ostrogoti, vale a dire la penisola italiana. Il provvedimento con cui si dispose questa estensione fu la celebre ***pragmatica sanctio*** del 14 agosto 554, che l'imperatore bizantino dichiara di avere promulgato ***pro petitione Vigili***, «su richiesta di Vigilio», il vescovo di Roma del tempo, che, in tal modo, legittimava la legislazione giustiniana, la quale a sua volta finiva per legittimare quella che diverrà la massima autorità religiosa nell'impero occidentale. La *pragmatica* non soltanto dava vigenza al *Corpus*, ma provvedeva anche a cassare la legislazione gotica pregressa, a reintegrare i proprietari nei possedimenti usurpati, a riordinare e a unificare tributi, giustizia e amministrazione.

Nessun'altra legislazione bizantina ebbe la medesima importanza nella parte occidentale dell'impero, con qualche eccezione per il meridione d'Italia, dove i rapporti con Bisanzio restarono vivi a lungo. È in questa area che si registra qualche influenza di **raccolte normative successive a Giustiniano**: si pensi a quel sunto di leggi tratte dalle varie parti del *Corpus iuris civilis* che fu la c.d. ***Ecloga di Leone III l'Isaurico*** (740); o ai ***Basilici***, una raccolta di leggi imperiali volute da Basilio il Macedone e da Leone VI il Saggio negli anni '80 del IX secolo; al ***Nomos Rhodion Nautikós***, una collezione di norme marittime risalente al IX secolo; al ***Prochiron legum***, una selezione di leggi bizantine realizzata da un privato, probabilmente in Calabria, tra il X e l'XI secolo.

Ma mentre una parte del Sud d'Italia continuerà a conservare elementi significativi di cultura giuridica bizantina, il resto della penisola verrà profondamente scossa dall'avvento di un popolo in armi: nella primavera del 568 i **Longobardi**, penetrando dal Friuli, prendevano velocemente possesso della tormentata Italia.

3. *I diritti germanici*

I Longobardi erano solo uno dei tanti popoli germanici che nel VI secolo si stanziarono stabilmente in ampie aree di quello che un tempo, in Europa, era stato l'impero romano. Ancora oggi, molte regioni o Stati europei conservano la denominazione originata da quelle etnie c.d. 'barbare' che vi si insediarono: la Sassonia dai Sassoni, la Baviera dai Bavari, la Borgogna dai Burgundi, l'Andalusia dai Vandali, la Francia dai Franchi, gli Angli in Inghilterra, la Lombardia dai Longobardi, solo per fare qualche esempio.

Pur nelle loro identità distintive, questi popoli manifestavano tutti alcuni **tratti comuni**, i più rilevanti dei quali erano il **nomadismo**, la **propensione militare e alla conquista**, l'**assenza di una cultura scritta**. Queste peculiarità indicavano una radicale distanza dalla civiltà romana, soprattutto per quanto riguarda la dimensione giuridica: al contrario di quella che era stata l'attitudine dei latini e ora dei bizantini, i popoli germanici si reggevano su un **patrimonio di consuetudini orali** che era considerato, al pari di altri specifici connotati tradizionali (lingua, credenze, riti), un fattore di identità etnica essenziale. Questo spiega perché tali popoli considerassero innaturale individuare l'ambito di vigenza delle regole sulla base del territorio di stanziamento (principio di territorialità del diritto), quando invece **era l'appartenenza al gruppo a definire l'adesione alle proprie usanze**, comprendesse quelle di valenza giuridica (principio di personalità del diritto). Tale aspetto era pienamente coerente con la natura nomadica di quei popoli che, per così dire, portavano con sé, nei loro spostamenti, il bagaglio di credenze e di usi identitari da trasmettere, oralmente, di generazione in generazione. Ogni etnia aveva le sue consuetudini e la convivenza (pacifica o meno che fosse) tra popoli diversi non era capace di modificare questo assunto di fondo, tranne che per lo spontaneo fenomeno della reciproca contaminazione.

Quanto ai contenuti delle consuetudini di tali popoli, anche in questo caso possiamo dire che, le singole specificità non impediscono di individuare, se non proprio istituti giuridici comuni, almeno dei valori di fondo condivisi, tali da caratterizzare in una certa omogenea direzione le regole tradizionali. Colpiscono con maggiore evidenza quei valori e quelle regole che appaiono in palese contrasto con la sensibilità giuridica romana.

In primo luogo, va sottolineata la **rilevanza giuridica del gruppo** piuttosto che del singolo; il gruppo è definito non soltanto dal nucleo familiare allargato, discendente da un antenato comune, ma anche da tutta una serie di relazioni di affinità, tutele e 'amicizie' tali da costituire un coeso **clan**². Il singolo, quando emerge con identità giuridica definita, è **l'uomo libero e atto al combattimento**; quindi

² Il termine, oggi usato per indicare una cerchia esclusiva di persone dipendenti da un capo influente, è originario della cultura gaelica (*clann*) e indica appunto la famiglia allargata secondo una linea unitaria di discendenza.

non il bambino, non l'anziano, né tanto meno la donna o lo schiavo. Non esiste una dimensione pubblicistica dello Stato, quanto piuttosto una gestione collettiva delle decisioni più importanti attraverso **l'assemblea degli uomini in armi**.

Da notare poi l'assenza di istituti volti a legittimare la titolarità esclusiva di un bene, specialmente se tale bene è la terra: **la titolarità si manifesta piuttosto nell'uso e nel godimento del gruppo**. Di conseguenza, al singolo non era data la possibilità di disporre in via esclusiva del bene, neppure al momento della morte attraverso un atto analogo a quello che per i romani era il testamento, quanto piuttosto **era ammessa la sola successione legittima**, considerata come meccanismo naturale di passaggio dei beni all'interno del nucleo familiare.

Coerentemente all'assenza di una dimensione giuridica pubblicistica, anche la sfera penale mostrava segni di profonda discontinuità col mondo romano e bizantino. Le offese legittimavano la reazione dell'offeso, attraverso lo strumento arcaico della **vendetta**, la quale poteva assumere – e in effetti spesso assumeva – valenza collettiva, coinvolgendo la famiglia o il gruppo di appartenenza della vittima in una ritorsione contro la famiglia o il gruppo dell'offensore: era la **faida** (*fehida* in tedesco antico), termine ancor oggi conservato per indicare la guerra tra bande criminali. Le forme rituali della vendetta erano quelle della **ordalia**, il “giudizio di Dio”, nella convinzione che **la divinità avrebbe consentito l'individuazione certa del colpevole e dell'innocente**; essa poteva consistere in prove di dolore o di resistenza, ma più spesso assumeva la modalità tipica del combattimento a due, il **duello**, che così tanta fortuna ebbe nella cultura e nell'antropologia europea ben oltre il medioevo. Gli inconvenienti di tali pratiche – implicanti notevole spargimento di sangue e durature inimicizie – suggerirono l'adozione di strumenti differenti di risoluzione delle controversie, tra i quali il più comunemente diffuso ed efficace fu quello della **composizione pecuniaria**, il pagamento di un certo valore in denaro o in beni a carico dell'offensore e a favore della vittima o della sua famiglia.

Ora, tutti quei popoli di matrice germanica che arrivino a stabilirsi durevolmente in un territorio finiscono per dotarsi di un **testo giuridico scritto nel quale raccogliere il contenuto delle proprie consuetudini**. Questo passaggio è decisivo perché:

a) consente di superare la fluidità orale del proprio patrimonio consuetudinario, a cui fornire, mediante la forma scritta, le qualità della (relativa) certezza e della (relativa) organicità;

b) produce o accelera l'integrazione con le altre culture presenti nel territorio di stanziamento o di conquista, in particolare di quella di matrice latina, che, attraverso la mediazione ecclesiastica, è la sola capace di veicolare contenuti dotati di una certa complessità;

c) consolida un processo di gerarchizzazione del potere e di esaltazione della regalità, la quale, pur non perdendo completamente il carattere della mera guida militare, assume progressivamente il ruolo di garante dell'osservanza delle regole e dei suoi meccanismi di applicazione.

In questa sede ci limiteremo a citare tre esempi di legislazione scritta adottata da sovrani germanici tra il VI e il VII secolo.

Il primo è notevole perché, nella sua singolarità, costituisce un'eccezione al generalizzato fenomeno della trasposizione in forma scritta delle consuetudini tradizionali. Si tratta della ***Lex Romana Wisigothorum***, conosciuta anche come *Breviarium Alaricianum*, promulgato nel 506 dal re Alarico II. Essa segue di qualche decennio una raccolta di norme visigotiche adottata dal padre Eurico nella seconda metà del V secolo. Ma, al contrario di quest'ultima, il nuovo testo promulgato da Alarico – il quale era ormai al comando di un vasto regno tra la Francia sud-occidentale e la penisola iberica – non aveva come obiettivo la semplice trasposizione delle usanze del popolo, bensì quella di dotare la nuova entità territoriale di **norme più vicine alla sensibilità latina** con cui si era entrati definitivamente in contatto, dotando altresì la sovranità di contenuti più robusti: la *Lex romana* era composta per la maggior parte di *leges* tratte dal Codice Teodosiano e di *iura* estratti dalle opere dei giuristi romani Paolo e Gaio, con un risultato di grande raffinatezza giuridica, che si dovette senz'altro alla collaborazione della gerarchia ecclesiastica ma che non riuscì a superare del tutto l'attaccamento dei Visigoti al proprio patrimonio di usanze.

Il secondo esempio, anch'esso di grande rilievo, è il ***Pactus Legis Salicae***, che vide la luce negli ultimi anni del **re Clodoveo** (primo decennio del VI secolo), il grande sovrano dei Franchi Salii che si convertì al cattolicesimo e che dotò il suo popolo di un ampio territorio, a cavallo tra Paesi Bassi, Francia settentrionale e Germania centro-orientale. Mentre il termine «legge» va interpretato nel modo consueto per i germani, nel senso cioè di norma di matrice consuetudinaria e non di autoritativa e autonoma manifestazione di volontà sovrana, il termine “patto” evoca l'accordo dell'assemblea popolare circa la corretta trasfusione nella lingua latina degli originari contenuti della legge salica, di cui il re Clodoveo si fa garante. In quel testo normativo troviamo i principali contenuti tra quelli già ricordati parlando in generale delle consuetudini germaniche: la successione legittima appare come la sola conosciuta, secondo una linea di trasmissione che sembra privilegiare la linea materna, circostanza che però non impedisce l'esclusione della donna dai diritti ereditari sulla terra; ampio ricorso alle composizioni pecuniarie per evitare le faide a seguito di quelli che vengono considerati i delitti più gravi (omicidio, lesioni, stupro, furto di bestiame; non sono invece contemplate le turbative del possesso immobiliare); consegna del reo all'offeso o ai suoi familiari nel caso di mancato pagamento della composizione pecuniaria prevista.

Infine, il terzo esempio coinvolge direttamente e in prima battuta la penisola italiana, la quale, a partire dal 568, era stata interessata dall'**invasione del popolo longobardo**, capeggiato dal re Alboino († 572). Dopo una prima penetrazione da nord-est, dal Friuli in particolare, nel giro di qualche anno i Longobardi attuano una violenta opera di conquista e di spoliazione dei possedimenti latini e di quelli ecclesiastici. Fu il successore di Alboino, Clefi († 574), a spingersi a sud della pe-

nisola, sino a controllare, contendendolo a bizantini, un territorio di ampiezza senza precedenti. Ma i contrasti tra gli stessi capi militari longobardi, oltre a costare la vita allo stesso Clefi, diedero vita ad una fase di grave incertezza politica, caratterizzata dalla formazione di una trentina di ducati indipendenti tra loro. Il pericolo di una disgregazione durante gli anni dell'interregno venne infine sventato dalla decisione di riconoscere nuovamente un'autorità unitaria: obiettivo raggiunto nel 584 con l'incoronazione di Autari († 590), figlio di Clefi.

Da questo momento in poi è possibile individuare con maggiore chiarezza le coordinate del regno longobardo. Pur restando fermo il carattere militare della guida regia (il re era considerato un *primus inter pares* [primo tra pari], figura eminente ma non di dignità differente da quella dei capi militari che alla sua guida si sottoponevano), essa si veniva configurando come stabilmente ereditaria e, quel che più conta, dotata di un amplissimo patrimonio fondiario consistente nella metà delle sostanze stesse di cui i duchi si erano appropriati con le conquiste, patrimonio di cui però sarebbe eccessivo riconoscere una natura demaniale capace di superare il mero valore di sostanza privata del re. Allo stesso modo, è impossibile intravedere nell'organizzazione del potere longobardo i tratti statual-pubblicistici tipici dell'impero romano: il regno resta strutturato secondo modalità di coordinamento militare e di sfruttamento dei possedimenti controllati, anche se **la presenza stabile di un palatium e di una curtis regia a Pavia** consentono di individuare un processo di maturazione tale da mettere in secondo piano i tradizionali centri decisionali, quali **l'assemblea** (*gairethinx*) **degli uomini liberi** (*arimanni*) e **i nuclei familiari allargati** (*farae*), e di esaltare invece il ruolo dei fedeli del re (*gasindi*) e degli amministratori dei possedimenti regi (*actores*, *gastaldi*, *iudices*).

Una svolta viene registrata con il **Regno di Rotari** († 652), il quale non soltanto si adopera per una migliore articolazione dell'amministrazione regia nonché per un più efficace raccordo tra *palatium* e centri periferici, ma provvede alla messa per iscritto delle tradizionali consuetudini popolari. Il suo **Edictum**, promulgato nel 643 e composto di 388 capitoli, è probabilmente il frutto di una richiesta proveniente dall'aristocrazia longobarda che, implicata in un irreversibile processo di integrazione con la popolazione latina soggetta, intenderebbe in tal modo preservare le proprie leggi secondo quel principio di 'personalità' che le vorrebbe applicabili solo al popolo di appartenenza. Rotari, accogliendo tale richiesta, cioè quella di **«ricercare e ricordare le antiche leggi dei nostri padri che non erano scritte»**, si pone l'obiettivo di **«rinnovare»**, **«correggere»** ed **«emendare» le consuetudini longobarde** (*cawarfidae* o *cawarfredae*), eventualmente «aggiungendo» (in caso di lacune) o «sottraendo» (in caso di superfluità o eccessi).

Ma insieme a questo obiettivo, Rotari ne persegue e ne raggiunge anche un altro: il valore della regalità, **la centralità del rex e del suo apparato di funzionari** sono rafforzati dal ruolo di garanzia che al sovrano viene riconosciuto in vista della corretta trascrizione e dell'applicazione delle *cawarfidae*, e vengono altresì sottolineate le prerogative che amplificano il ruolo di guida militare e di eccel-

lenza patrimoniale del re, soprattutto in vista del mantenimento della ‘pace pubblica’ e della repressione dei reati più pericolosi.

Nell’Editto, redatto in un latino capace di dare traslitterazione fonetica a termini giuridici trasmessi in una lingua orale, appaiono gli istituti consuetudinari tipici della tradizione longobarda, tra i quali vale la pena segnalare:

a) il *mundium*, potestà maschile sulla donna, esercitata dal padre prima e dal marito dopo il matrimonio;

b) l’uso di scambi patrimoniali in occasione delle nozze: il *faderfio* dal padre alla figlia, il *morgengabe* dal marito alla sposa;

c) il *launegild*, corrispettivo simbolico offerto dal beneficiario in occasione di una donazione (dovuto in quanto i longobardi non conoscono le concessioni a titolo gratuito, per le quali è comunque necessaria una qualche forma di contro-prestazione);

d) la *wadia* (o *guadia*), garanzia in forma di pegno offerta dal debitore sui propri beni;

e) il *gairerthinx* (o più semplicemente *thinx*), che da originaria assemblea con valenza militare e politica assume la funzione di atto formale pubblico certificativo di importanti effetti giuridici, quali manumissioni di servi, adozioni, donazioni universali *mortis causa*, ecc.;

f) il processo giudiziario **definito per via di duello o di giuramento**;

g) i meccanismi di **successione per esclusiva via legittima**, senza alcuna forma di disposizione testamentaria;

h) la **legittimazione della faida** (*fhede*), ma anche la preferenza data alla soluzione della composizione pecuniaria, detta **guidrigildo** (*wergeld*), con una quota di spettanza del re in quanto garante del corretto funzionamento del meccanismo;

i) la qualificazione di alcuni gravi delitti capaci di incrinare la ‘pace’ tutelata dal sovrano (attentato al re, congiura, tradimento, sedizione, diserzione, uxoricidio, ecc.) come **crimini di lesa maestà** (*crimina leasae maiestatis*), puniti con la morte, senza alcuna possibilità di composizione privata.

Dopo qualche modesto intervento integrativo del re Grimoaldo nel 668, il più significativo intervento legislativo dopo quello di Rotari è rappresentato dalle 153 norme promulgate da **re Liutprando** durante il suo lungo regno (712-744). La decisa svolta politico-religiosa di questo sovrano portò ad abbandonare i residui dell’originario orientamento religioso del suo popolo – l’arianesimo³ – e ad **abbracciare con decisione la fede cattolica** e quindi ergersi a difensore della Chiesa e del vescovo di Roma.

Nel prologo alle sue prime leggi del 713 si definisce principe cattolico («christianus ac catholicus princeps»), impegnato sì a tutelare il patrimonio giuridico tradizionale e l’editto di Rotari in particolare, ma soprattutto, sollecitato da un’i-

³ Dottrina teologica elaborata tra il III e il IV secolo dal monaco Ario, che, in quanto negatrice della sostanza divina di Cristo, venne dichiarata eretica dal Concilio di Nicea del 325.